



REPUBBLICA ITALIANA

90/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60114** del registro di segreteria, proposto dal **Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria;**

contro

- **SCARPELLI Gianfranco**, nato a Cosenza il 14.9.1956 (c.f. SCRGFR56P14D086N), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Alessandro Magni (francescoalexandromagni@ordineavvocatiroma.org) e Giovanni Spataro (avv.giovannispataro@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato digitalmente presso i suindicati indirizzi pec;
- **PALUMBO Luigi**, nato a Lungro (CS) il 9.10.1949 (c.f.: PLMLGU49R09E745H), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Antonio Genise (angeloantonio.genise@avvocatirossano.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato digitalmente presso il suindicato indirizzo pec;

- **SENATORE Aldo**, nato a Cosenza il 2.3.1952 (SNTLDA52C02D086F), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Russo (*studiolegalerusso@pec.it*) ed elettivamente domiciliato digitalmente presso il suindicato indirizzo pec;
- **LAURICELLA Giovanni**, nato a Palermo il 22.8.1953 (c.f. LRCGNN53M22G273B), deceduto, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Santo Spagnolo (*santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it*);

avverso e per la riforma

della sentenza n. 119/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 3.6.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 9.2.2024, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Luigi D'Angelo, gli avv.ti Magni e Genise, nonché l'avv. Sergio Patrone, su delega, per Senatore Aldo;

Svolgimento del processo

Con l'epigrafata sentenza la Sezione territoriale ha respinto la domanda risarcitoria del P.M. con cui i suindicati appellati - nelle rispettive qualità di direttore generale (il Palumbo dal 2.12.2014 al 29.3.2015 e lo Scarpelli dal 28.11.2011 al 24.11.2014), di direttore amministrativo (il Senatore, dal 15.4.2013 al 23.12.2014), nonché di responsabile UOC Area Legale (il Lauricella, per l'intero periodo in contestazione) - sono stati convenuti in giudizio per far valere la di loro responsabilità amministrativo-contabile in relazione ad una complessa vicenda di gestione transattiva del contenzioso intercorso negli anni

tra l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza e la società Banca Farmafactoring, meglio delineata nel gravame del Procuratore, cui *bre-viter* si rimanda, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.

Ne sarebbe derivato un danno erariale, in disfavore del predetto ente, dell'importo di € 3.511.310,00, per maggiori somme corrisposte a titolo di interessi legali, a causa della risoluzione per inadempimento di una primigenia transazione (approvata con delibera n. 2678/2014 e non interamente eseguita dall'azienda debitrice) e la successiva stipula, nel 2016, di un secondo atto transattivo a condizioni più onerose.

Segnatamente, la Procura ha fondato l'azione risarcitoria sull'asserita mancanza inescusabile di diligenza, da parte dei prevenuti, ciascuno in relazione alle specifiche competenze loro affidate, nella gestione dell'iniziale accordo bonario da cui sarebbe eziologicamente disceso il maggiore esborso di *pecunia publica*.

A mezzo del presente gravame, il requirente si duole della decisione, liddove ha rigettato la domanda giudiziale sulla scorta dell'acclarata assenza di colpa grave in capo a tutti i convenuti, reiterando, sotto forma di motivi di gravame, le argomentazioni fattuali e giuridiche rimaste disattese in prime cure, in particolare censurando la non adeguata ponderazione dell'elemento psicologico che ha sorretto le condotte omissive imputate ai prevenuti.

All'uopo, la Procura evidenzia, in particolare, l'assoluta carenza di adeguata istruttoria preventiva, circa l'esigibilità dei debiti poi transatti, di cui sarebbe affetta la delibera n. 2678/2014, tale da compromettere, successivamente, il tempestivo adempimento del negozio

transattivo, stante la necessità di verificare singolarmente, di volta in volta, prima di procedere al pagamento delle cospicue *tranche* di danaro, la sussistenza dei numerosi debiti aziendali.

Conclude, pertanto, l'appellante, per la riforma della sentenza e l'accoglimento integrale della domanda attorea, con conseguente condanna degli appellati, a titolo di colpa grave e parziariamente, al pagamento della complessiva somma di € 3.511.310,00, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio.

Tutti gli appellati, ad eccezione del Lauricella - per il quale il patrono di prime cure ha depositato certificato di morte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, primo comma, c.g.c. - si sono costituiti, replicando diffusamente, mediante reiterazione delle difese esperite vittoriosamente in prime cure, al gravame e concludendo per il suo rigetto, siccome infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine al governo delle spese di lite.

Sebbene irritualmente, in via (sostanzialmente) incidentale condizionata, i medesimi prevenuti ripropongono, inoltre, tuzioristicamente, l'eccezione di prescrizione rigettata preliminarmente in prime cure; lo Scarpelli eccepisce, ancora, l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi di impugnazione.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente illustrato le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste. Il P.M., in particolare, ha concluso per l'estinzione del giudizio nei riguardi del Lauricella, stante il suo decesso nelle more e l'assenza delle condizioni per procedere nei

confronti degli eredi.

Motivi della decisione

In rito, va pregiudizialmente dichiarata, in accoglimento della richiesta del P.M., l'estinzione del processo nei riguardi dell'appellato Lauricella, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, sesto comma, c.g.c., ravvisandosi senz'altro i presupposti di cui alla cennata norma.

Nel merito, l'appello è infondato.

Ai fini motivazionali della presente decisione, rammentato che <<(…)la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente(…)>> (ex plurimis, Cass., n. 7741/2020), può rimandarsi, allora, alle copiose argomentazioni della sentenza di primo grado che, pur previo puntuale richiamo dell'articolo indirizzato pretorio formatosi in tema di responsabilità erariale da c.d. "attività transattiva", con ampie e convincenti considerazioni, cui *breviter* si rinvia ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. (cfr., in particolare, pagg. 31-35 e 38-41), frutto di analitica disamina delle peculiari circostanze di causa - a iniziare dalle difficili condizioni operative che si è trovato a fronteggiare il *management* aziendale, meglio descritte negli atti di causa (condizioni che meriterebbero, forse, un approfondimento investigativo) - ha ravvisato una negligenza da parte dei prevenuti nella formulazione dell'ipotesi transattiva (e nella sua successiva

gestione), non eccedente la colpa lieve, com'è noto irrilevante in questa sede.

In estrema sintesi:

- a) la primigenia transazione, seppur di cospicuo importo, era sostenibile finanziariamente e non fu questa circostanza che diede luogo al parziale inadempimento;
- b) il predetto accordo bonario era anche conveniente, abbattendo l'importo del debito di ben il 40% a titolo di interessi;
- c) la clausola risolutiva espressa inserita nel negozio transattivo, ad onta del *nomen juris* attribuitole dalle parti, non operava *ope legis* (art. 1456 c.c.), ma solo previa diffida e, nei fatti, la risoluzione si avverò solo molti mesi dopo la scadenza del pagamento, nei quali le parti convenirono di verificare l'effettiva sussistenza dei debiti;
- d) nè allo Scarpelli, nè al Senatore potrebbero, comunque, muoversi rimproveri relativi alla fase esecutiva del contratto, essendo costoro cessati dall'incarico a fine 2014;
- e) l'ingente esposizione debitoria aziendale, unitamente alla continua soccombenza in giudizio a fronte di molteplici azioni esecutive intraprese dalla società creditrice, imponevano di non procrastinare ulteriormente la soluzione transattiva il cui difetto di istruttoria viene qui censurato, stante anche la presumibile indisponibilità della società ad attendere ulteriormente dopo i trascorsi inadempimenti;
- f) in disparte la natura certa ed esigibile di buona parte dell'esposizione debitoria aziendale, in ragione della provenienza giudiziale del suo titolo, gli allegati alla transazione iniziale recano un triplice elenco

- concernenti tali debiti, i giudizi pendenti che ne erano oggetto e le spese legali corrispondenti - atto a testimoniare l'esistenza di una istruttoria, quantomeno embrionale sul punto.

In ragione delle superiori considerazioni - e, in particolare, di quelle sub lett. e)-f) - può, dunque, concordarsi coi primi giudici sull'indubbia sussistenza di una certa superficialità dei prevenuti nell'effettuare doverosamente una preventiva accurata istruttoria sull'effettiva esposizione debitoria da transigersi, tuttavia non tale da considerarsi assolutamente ingiustificabile, sì da trasmodare in una colpa grave rilevante giudicamente.

E ciò in disparte l'efficacia causale della condotta asseverativa svolta dal Lauricella, oramai defunto, nell'attestare, in qualità di responsabile Affari Legali dell'azienda sanitaria cosentina, nell'istruttoria preordinata alla delibera di approvazione della prima transazione, la certezza ed esigibilità dei debiti transatti, nesso eziologico che questo Collegio reputa preminente, allo stato degli atti, in quanto intuibilmente condizionante il processo decisionale degli altri prevenuti.

Nondimeno, l'evidente assenza delle condizioni per il subentro nell'obbligazione risarcitoria da parte dei suoi successori universali, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, l. n. 20/94, come correttamente evidenziato dal P.M. in udienza, non consente di statuire nei loro riguardi.

Le ulteriori questioni riproposte dalle parti rimangono assorbite.

Concludendo, alla stregua delle superiori considerazioni, la

sentenza impugnata andrà confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

La definitiva assoluzione nel merito degli appellati costituitisi in giudizio impone, ex art. 31, secondo comma, c.g.c., la condanna dell'ASP di Cosenza, quale amministrazione danneggiata presso cui costoro prestavano servizio al tempo dei fatti di causa, alla rifusione, in favore di ciascuno, delle spese di difesa del grado, nella misura di € 7.100,00 per diritti e onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali, se dovuti; in favore di Scarpelli Gianfranco e di Senatore Aldo, vanno, altresì, riconosciuti esborsi documentati per ulteriori € 129,50 in favore del primo, ed € 64,00 in favore del secondo. Nulla da liquidarsi per il Lauricella, stante il disposto dell'art. 111, ult. co., c.g.c. (e, comunque, l'assenza di attività difensiva). Nulla per le spese di giudizio, in ragione della natura di parte in senso solo formale del P.M. soccombente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al **n. 60114** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l'ASP di Cosenza alla rifusione, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese di difesa, nella misura di € 7.100,00, ciascuno, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali, se dovuti, nonché di € 129,50 in favore di Scarpelli Gianfranco e di € 64,00 in favore di Senatore Aldo, per esborsi documentati. Nulla per le spese di difesa con riguardo a Lauricella Giovanni, e per le spese di giudizio,

in ragione della natura di parte in senso solo formale del P.M. soccom-
bente.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.2.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 19/03/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi